

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2013

concernente una misura adottata dalla Finlandia, in conformità all'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativamente a un trasportatore a coclea per carote e cavoli rapa

[notificata con il numero C(2013) 6392]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/494/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Secondo la procedura stabilita all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, le autorità finlandesi hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri di una misura relativa a un trasportatore a coclea per carote e cavoli rapa del tipo TSF 350, fabbricato dalla società Cabinplant A/S, Foresbjergvej 9, 5683 Haarby, Danimarca. La macchina recava la marcatura CE ed era accompagnata da una dichiarazione CE di conformità.

(2) Il motivo della misura è la non conformità della macchina ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dall'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

— 1.3.7 — Rischi dovuti agli elementi mobili

— 1.3.8 — Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili

— 1.4.2.2 — Ripari mobili interbloccati

— 2.1.1 d) ed e) — Macchine agroalimentari — Pulizia.

(3) La misura è stata adottata a seguito di un incidente verificatosi durante la pulizia della macchina, quando l'operatore ha inserito la mano nel tubo di scarico del trasportatore per disincastare gli ortaggi bloccati mentre la coclea era in funzione, riportando lesioni alle dita. La protezione che impediva l'accesso al tubo di scarico era un riparo fisso. Dato che la macchina doveva essere

aperta varie volte al giorno per poter effettuare la pulizia, le autorità finlandesi hanno ritenuto che dovesse essere munita di un riparo mobile interbloccato. Le autorità finlandesi hanno inoltre osservato che la macchina non poteva essere pulita efficacemente mentre era ferma, come specificato nelle istruzioni.

(4) In conformità all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha chiesto alla Cabinplant A/S di presentare osservazioni sulla misura in questione. Il fabbricante ha risposto che il trasportatore a coclea del tipo TSF 350 era stato progettato e fabbricato da un fornitore e acquistato dalla Cabinplant A/S per essere montato in un sistema integrato. Ha affermato che in caso di futuri acquisti di trasportatori a coclea di questo tipo, avrebbe garantito la loro conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/42/CE.

(5) L'esame delle prove fornite dalle autorità finlandesi e delle osservazioni del fabbricante conferma che il trasportatore a coclea del tipo TSF 350 non munito di un riparo mobile interbloccato che impedisca l'accesso al tubo di scarico mentre la coclea è in funzione non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dall'allegato I della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta un grave rischio di lesione per gli operatori.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalle autorità finlandesi che vieta l'immissione sul mercato di trasportatori a coclea del tipo TSF 350 non muniti di un riparo mobile interbloccato che impedisca l'accesso al tubo di scarico mentre la coclea è in funzione, è giustificata.

⁽¹⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2013

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
